



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile – Ufficio Fallimenti

Il Giudice designato dr.ssa Tiziana Drago,

letta la domanda presentata da [REDACTED]
[REDACTED]) in data 17 settembre 2021 per l'accesso alla
procedura di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14 ter legge n. 3/2012
con conseguente nomina del liquidatore;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

ritenuto che il debitore versa in stato di sovraindebitamento e,
segnatamente, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni
assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con
conseguente rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero
definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

considerato che non risultano ricorrere le condizioni di inammissibilità
poste dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) l.cit.;

che in particolare il requisito di cui all'art. 7 comma 2 lett. b) legge citata
secondo cui la proposta non è ammissibile quando il debitore "*ha fatto
ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo*",
non è nella specie escluso dal provvedimento di inammissibilità pronunciato
da questo Tribunale in data 17.04.2020 (e confermato in sede di reclamo)
sulla proposta di piano del consumatore presentata dal ricorrente;

che invero sotto un primo profilo meramente letterale, non sembra potersi
comprendere con la locuzione "fare ricorso" tanto il caso in cui una di quelle
procedure si sia svolta quanto il caso in cui il debitore abbia solamente fatto
la domanda. Si è osservato nella giurisprudenza di merito che se il
legislatore avesse voluto fare riferimento alla sola domanda quale motivo di
inammissibilità, avrebbe utilizzato il termine tecnico di "proporre ricorso".
L'aver invece utilizzato la locuzione "fare ricorso ... ai procedimenti"
sembra riconducibile ad una terminologia atecnica, il cui significato è quello

di “accesso” ad una delle procedure con conseguente effetto esdebitatorio (cfr. Ordinanza Trib. Cagliari dell’11.05.2016);

che si è anche osservato come tale interpretazione sembra anche l’unica possibile da un punto di vista logico e sistemico. I tre strumenti di risoluzione della crisi (accordo con i creditori, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio) sono tre procedure distinte l’una dall’altra, che hanno un oggetto e presupposti completamente differenti. Nel caso di specie, il motivo ostativo alla omologa del piano è stato l’assenza di meritevolezza che, invece, non costituisce un presupposto della liquidazione del patrimonio.

che appare dunque più convincente una lettura della norma nel senso che il debitore che abbia beneficiato di una procedura prevista dalla l. 3/2012 non possa nei successivi cinque anni presentare altra domanda. La norma così intesa ha una evidente ratio, ovvero quella di impedire al debitore di beneficiare ripetutamente dell’esdebitazione e di fare affidamento sulla disciplina del sovra indebitamento per assumere con leggerezza debiti, ratio che invece sarebbe difficilmente individuabile se alla norma si desse una lettura più restrittiva; in quel caso, infatti, la norma sembrerebbe ispirata ad una sorta di sanzione del debitore per avere fatto ricorso allo strumento sbagliato: non omologato il piano o non approvato l’accordo con i creditori, il debitore sarebbe esposto alle azioni dei creditori senza avere la possibilità di perseguire una modalità di composizione della crisi differente da quella inizialmente proposta;

che tale soluzione sembra proprio quella propugnata dal legislatore con l’art. 14 quater, il quale prevede la possibilità di “*conversione della procedura di composizione in liquidazione*”. La norma in particolare consente di convertire una delle due procedure di composizione, ovvero il piano del consumatore e l’accordo con i creditori, in procedura di liquidazione dei beni, ogni qualvolta la proposta di composizione non raggiunga l’esito positivo, anche per effetto di un provvedimento di revoca o annullamento dell’accordo o di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore. Se è possibile convertire la procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, non vi è motivo per negare la possibilità di scrutinare una domanda subordinata di composizione della crisi nel caso in cui non venga accolta la proposta principale recante

l'alternativo rimedio e viceversa. Ciò discende anche dalla considerazione che l'art. 7, c. 2 lett. b) l. citata, sancisce l'inammissibilità della domanda del soggetto che ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti *"ai procedimenti di cui al presente capo"*, ricomprendendo in tal modo tutti i rimedi, sia quelli della sezione I (piano e accordo) sia quelli della sezione II (liquidazione) del medesimo capo. Pertanto se si dovesse interpretare la norma nel senso che anche la sola presentazione della domanda costituisse motivo di inammissibilità di una successiva proposta, si cadrebbe in contrasto con l'art. 14 quater che invece consente la conversione;

che la soluzione in questa sede propugnata risulta condivisa dalla stessa Suprema Corte che con l'ordinanza n. 30534/18 ha statuito che vista la finalità della norma (evitare condotte generatrici di ripetute esposizioni debitorie a cui far fronte con un sistematico ricorso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento), la stessa (norma dell'art. 7 sull'inammissibilità nei 5 anni) *"deve essere intesa come volta a precludere la presentazione di una nuova domanda nel caso in cui il debitore, nei cinque anni precedenti la domanda, abbia beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura"*. *"Tali effetti giocoforza conseguono all'emissione di un decreto di apertura, di modo che, in presenza di un provvedimento che, come nel caso di specie, abbia dichiarato inammissibile la domanda per carenza dei necessari presupposti, il debitore ben può presentare una nuova domanda senza dover attendere il decorso dei cinque anni previsti dalla norma sopra richiamata"*;

verificato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui agli artt. 9 comma 2 e 14-ter comma 3, l. cit. (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute; elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni; elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia);

rilevato che è presente in atti l'inventario del patrimonio dell'istante;

che la documentazione prodotta consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente (art. 14-ter comma 5);

ritenuto che non emergono elementi atti a far ritenere che il ricorrente abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14-quinquies comma 1);

che è stata depositata la relazione particolareggiata da parte del professionista con funzioni di OCC che contiene le indicazioni di cui all'art. 14-ter comma 2;

rilevato che il ricorrente ha indicato:

di aver accumulato debiti per complessivi €278.376,78;

di avere un reddito annuo di €33.000,00 circa derivante dalle somme che mensilmente gli vengono accreditate a titolo di pensione e di poter destinare al soddisfacimento dei creditori una parte di dette somme nella misura di €1.080,00 mensili da accumularsi per un periodo di 48 mesi (essendo stata indicata in €1.340,67 mensili la somma necessaria al sostentamento del ricorrente e della sua famiglia – importo giudicato ragionevole dal professionista con funzioni di OCC – e ritenuto pertanto opportuno sottrarre tale somma alla procedura concorsuale ex art. 14-ter comma 6);

di mettere a disposizione dei creditori il restante patrimonio costituito da tutti gli immobili di sua proprietà e dall'intero TFR (cfr. dichiarazione a firma Saraò del 07.09.2021 all. 159), ad eccezione unicamente dell'autovettura Peugeot necessaria per far fronte alle esigenze familiari;

che può essere designato quale liquidatore il professionista che ha assolto alla funzione di OCC, dr.ssa Maria Claudia Spanò, non riscontrandosi nell'impianto normativo di riferimento alcuna situazione di incompatibilità;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di [REDACTED] [REDACTED] ex art. 14 ter legge n. 3/2012.

Nomina liquidatore la dr.ssa Maria Claudia Spanò.

Dispone che sino al momento della chiusura della procedura, e a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Ordina la pubblicazione del decreto (previa omissione della indicazione dei dati personali del debitore e di terzi) sul sito internet del Tribunale di

Reggio Calabria (www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it) a cura del Liquidatore.

Fissa nella misura di €1.340,67 mensili l'importo non compreso nella liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 lett. b) legge n. 3/2012, in quanto da destinare al mantenimento personale e familiare del ricorrente.

Ordina al ricorrente il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Dispone che il liquidatore:

proceda all'inventario dei beni e alla redazione dell'elenco dei creditori, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo e alla liquidazione;

relazioni ogni sei mesi al giudice delegato dell'attività svolta e presenti il rendiconto al termine delle operazioni;

dispone che il ricorrente proceda tempestivamente alla trasmissione al liquidatore degli importi monetari che andrà a percepire nella parte eccedente la misura del mantenimento come innanzi determinata, nonché delle somme accreditate a titolo di TFR.

Si comunichi al debitore e al liquidatore.

Reggio Calabria, 04.10.2021

Il Giudice designato
dr.ssa Tiziana Drago